



Unione europea
Fondo sociale europeo



ALLEGATO "A"

**REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE AREA III**

***ASSESSORATO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI***

**Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo
Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013**

**DIRETTIVA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI
ESTIVI DI ORIENTAMENTO**

SPERIMENTAZIONE REGIONALE

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO-ACCADEMICO 2012/2013

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente Direttiva disciplina la promozione e la realizzazione dei Tirocini Estivi e di Orientamento, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.

Art. 2

Definizione

1. Si definiscono Tirocini Estivi e di Orientamento, i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo, con fini orientativi e di addestramento pratico. Essi rappresentano una “parentesi” lavorativa tra due anni scolastici, formativi o accademici, costituiscono una forma di inserimento temporaneo in un ambiente produttivo e sono finalizzati ad assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, agevolandone le scelte professionali.
2. Il tirocinio estivo di orientamento rappresenta uno strumento propedeutico all’attività lavorativa e risponde all’obiettivo di promuovere un’alternanza fra scuola e lavoro, realizzando un “ponte” con l’universo imprenditoriale, in modo da agevolare gli studenti nella scelta professionale, consentendo di acquisire competenze già spendibili nel mercato del lavoro. Si propone, pertanto, finalità orientative e di addestramento pratico.
3. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.

Art. 3

Destinatari e limiti di età - Obblighi del tirociante

1. Sono destinatari dei tirocini estivi e di orientamento gli studenti (compresi stranieri comunitari ed extracomunitari) che hanno assolto l’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente, d’età compresa tra i sedici ed i ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di scuola media superiore di II grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali, etc.) o presso un istituto universitario o presso un organismo di formazione professionale, residenti da almeno 6 mesi nella Regione Molise.
2. Il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste nel progetto formativo;
 - b) rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene alle informazioni circa i dati e i processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - a) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e salute dei lavoratori;
 - b) rispettare l’orario previsto dal progetto formativo;
 - c) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all’attività del tirocinio;
 - a) firmare giornalmente le presenze nell’apposito registro messo a disposizione dal soggetto promotore.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico-organizzativo ed al tutor aziendale.

Art. 4

Soggetti promotori

1. Il soggetto promotore è l’organismo, avente sede legale nella regione Molise, che si occupa della progettazione, dell’attivazione e del monitoraggio del tirocinio.

2. Possono promuovere tirocini estivi e di orientamento, principalmente:
 - a. le istituzioni scolastiche e formative statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti;
 - b. le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
 - c. le agenzie formative accreditate dalla Regione Molise ai sensi della D.G.R. 533/2012;
3. I tirocini estivi e di orientamento possono, altresì, essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) le Province, tramite i Centri per l'impiego;
 - b) l'Agenzia Regionale Molise Lavoro;
 - c) l'Ufficio Scolastico Regionale;
 - d) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - e) i servizi di integrazione lavorativa e di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
 - f) i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.;
 - g) le Agenzie di assistenza tecnica, in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica, formativa o universitaria, questa può designare un proprio "tutor formativo" interno che, in collaborazione con il tutor didattico-organizzativo individuato dal soggetto promotore, svolga il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.
5. I soggetti promotori sono tenuti a:
 - a) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio e devono essere comprensive del tragitto casa-lavoro;
 - b) redigere il progetto formativo;
 - c) individuare un "tutor" responsabile dell'aspetto tecnico-didattico-organizzativo dell'attività di tirocinio che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto raccordo con il tutor formativo (se designato) e con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;
 - d) attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso;
 - e) redigere, d'intesa con il tutor aziendale e al tutor formativo (se designato) al termine del percorso di tirocinio, il report di cui all'art. 10 della presente Direttiva, che attesti, tra l'altro, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo;
 - f) trasmettere la copia della convenzione e del progetto formativo alla Regione Molise, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali di una delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. I tirocini estivi promossi da soggetti ed istituzioni formative in favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, non sono soggetti all'obbligo della comunicazione, così come previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota circolare esplicativa del 14 febbraio 2007, a seguito del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, a condizione che:

- il tirocinio sia promosso da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica e formativa che rilasci titoli di studio aventi valore legale;
- i destinatari siano studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.

7. I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti formativi e di orientamento ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

8. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le Province, tramite i Centri per l'impiego, il Soggetto Ospitante che ospita il tirocinante assume a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. ed alla responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.

9. Per i tirocini sostenuti finanziariamente dalla Regione Molise, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa.

Art. 5

Soggetto ospitante

1. Qualunque datore di lavoro privato o pubblico può attivare un tirocinio estivo, salvo i limiti eventuali fissati dai contratti collettivi nazionali.

Possono, pertanto, ospitare studenti in tirocinio estivo di orientamento i seguenti soggetti:

- le imprese private sotto qualsiasi forma costituite;
- gli studi professionali il cui titolare risulti iscritto all'Albo professionale di competenza;
- le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni iscritte nei rispettivi registri regionali, ove esistenti;
- tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe unica presso la Direzione Regionale delle Entrate;
- gli Enti pubblici e gli Organismi di Diritto Pubblico;
- gli organismi (e loro emanazioni) che hanno acquisito per legge lo status di autonomie funzionali, quali enti pubblici autonomi;
- gli enti pubblici economici.

2. I tirocini estivi e di orientamento possono essere attivati presso i soggetti ospitanti, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato e/o di collaboratori coordinati e continuativi a progetto compreso tra uno e cinque, possono inserire un tirocinante. I soggetti privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di durata non inferiore a dodici mesi possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del tirocinio, la durata residua del contratto a termine o a progetto sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;
- b) soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato e/o di collaboratori coordinati e continuativi a progetto da sei a diciannove possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;
- c) soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato e/o di collaboratori coordinati e continuativi a progetto uguale o superiore a venti, possono inserire contemporaneamente tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti lavoratori.

3. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia superiore o uguale a 0,5.

4. I Soggetti ospitanti, al momento della sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo successivo, sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- avere la sede operativa presso cui lo studente svolge il tirocinio nel territorio della Regione Molise;
- applicare integralmente in favore dei propri dipendenti il CCNL di categoria;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori.

5. I soggetti ospitanti sono tenuti a:

- b) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro, permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- c) garantire un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
- d) designare un "tutor aziendale" che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;
- e) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le eventuali interruzioni del tirocinio intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
- f) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di comunicazioni obbligatorie.

6. Il soggetto promotore non può attivare tirocini con persone che hanno avuto un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante medesimo nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio, per i medesimi profili professionali oggetto del tirocinio che si intende attivare.

7. Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi con il medesimo tirocinante per le medesime attività formative.

8. Il soggetto ospitante non può inserire il tirocinante nella turnazione, qualora l'organizzazione del lavoro preveda turni di lavoro notturno.

9. Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Art. 6

Attivazione del tirocinio estivo - Convenzione

1. Il tirocinio estivo e di orientamento è attivato sulla base di un accordo bilaterale (Convenzione di tirocinio estivo e di orientamento) sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, così come sopra individuati, in forza del quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione medesima.

2. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo; essa definisce anche i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso formativo di tirocinio estivo di orientamento.

3. La convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi quali, in particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di sicurezza da

parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.

5. Possono essere stipulate convenzioni quadro di tirocinio estivo di orientamento a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetti ospitanti.

6. Il modello di convenzione è allegato alla presente Direttiva (**Allegato “1”**), opportunamente adattato dall’allegato 1 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 7

Progetto formativo e di orientamento

1. Alla convenzione di cui all’articolo precedente deve essere allegato un “Progetto formativo e di orientamento” per ciascun tirocinio nel quale siano definiti gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’intervento formativo.

2. Il progetto formativo è predisposto dal soggetto promotore d’intesa con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici ed identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) nominativo, curriculum vitae e compiti del “tutor didattico-organizzativo” di cui all’articolo 4, comma 5, lettera c);
- c) nominativo, curriculum vitae e compiti del “tutor aziendale”, di cui all’articolo 5, comma 5. lettera d);
- d) nominativo, curriculum vitae e compiti del tutor formativo (se designato) di cui all’art. 4, comma 4;
- e) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
- f) orari di svolgimento dell’attività di tirocinio;
- g) estremi identificativi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi;
- h) le strutture aziendali (settore, stabilimento, sede, reparto, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio;
- i) settore aziendale di riferimento;
- j) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
- k) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso formativo di tirocinio estivo di orientamento;
- l) l’entità della facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante;
- m) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio medesimo;
- n) la dichiarazione sostitutiva di certificazione conforme al modello **Allegato “3”** alla presente Direttiva e la dichiarazione del tirocinante conforme al modello **Allegato “4”** alla presente Direttiva.

3. Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l’aspetto qualificante del progetto medesimo e si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili ad un determinato profilo professionale, ricavabile dal repertorio dei profili formativi.

4. Le facilitazioni economiche di cui al comma 2 lettera l) non possono in alcun modo configurarsi come retribuzione da lavoro.

5. Il modello di progetto formativo e di orientamento (**Allegato “1”** alla presente Direttiva) è riconducibile all’allegato 2 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 8

Durata e limiti

1. I tirocini estivi e di orientamento si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo, o accademico e l'inizio di quello successivo ed hanno una durata non superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini.
2. Nei casi in cui i contratti collettivi di settore stabiliscano dei limiti, questi vengono applicati.
3. L'impegno settimanale di frequenza al tirocinio non può essere superiore alle 25 ore.
4. Durante il tirocinio è prevista una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto ospitante.
5. Ai fini del rilascio della certificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi, il tirocinante deve garantire almeno l'80% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
6. Il tirocinante può assentarsi per malattia e per altri motivi di effettiva necessità, secondo le regole stabilite dal soggetto ospitante per i propri lavoratori dipendenti, nel limite del 20% del totale delle presenze e previa comunicazione al tutor aziendale.
7. Al fine di assicurare un periodo di recupero psico-fisico, commisurato a quello di ferie previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per gli altri dipendenti del soggetto ospitante, possono essere concordate con i tutor giornate di riposo in misura tale da non compromettere l'esito del tirocinio e sempre in modo da assicurare la percentuale di presenze di cui al comma 5.

Art. 9

Facilitazioni economiche

1. Il tirocinio estivo e di orientamento non si configura come rapporto di lavoro, ma al fine di evitarne un uso distorto è previsto il riconoscimento di una congrua indennità.
2. *Oltre all'indennità, che non può essere inferiore a 4,00 € lordi per ora di effettiva frequenza, il Soggetto Ospitante può prevedere ulteriori facilitazioni per il tirocinante (integrazione dell'indennità, rimborso spese viaggio, ticket restaurant, etc.).*
3. Dal punto di vista fiscale l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della frequenza al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 10

Attestazione delle esperienze svolte - Certificazione delle competenze acquisite - Crediti formativi

1. Nelle more della individuazione dei criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti, da definirsi con specifico provvedimento regionale, i soggetti ospitanti, in collaborazione con i soggetti promotori devono predisporre un *report* finale sull'attività svolta con l'attestazione delle competenze acquisite dal tirocinante; tale attestazione, siglata anche da entrambi i soggetti, va consegnata al tirocinante.
2. Le attività svolte nel corso dei tirocini estivi e di orientamento possono avere valore di credito formativo e, certificate come sopra indicato dalle strutture promotrici e ospitanti; possono essere riportate nel curriculum vitae dello studente ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche e private (Centri per l'Impiego, strutture accreditate, etc.) dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
3. Le competenze acquisite, inoltre, potranno essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art.2, comma 1. lettera i) del D.Lgs. n.276/2003.

Art. 11

Monitoraggio

1. Le disposizioni della presente Direttiva hanno efficacia per l'anno solastico/accademico/formativo 2012/2013 e saranno oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro - Direzione Generale III - Servizio Politiche per l'Occupazione, anche avvalendosi del supporto degli enti bilaterali di categoria, al fine di determinare le soluzioni per gli anni successivi e per la futura regolamentazione normativa.
2. Al fine di effettuare un'efficace azione di monitoraggio, i tutor incaricati ed i tirocinanti redigeranno, al termine del tirocinio, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti (*report* finale). Tali report vanno inviati, a cura del soggetto promotore, in uno con la fotocopia del registro delle presenze giornaliera, al Servizio Politiche per l'Occupazione, entro 10 giorni dal termine del tirocinio.
3. Le risultanze del monitoraggio delle attività sono riportate alla Commissione Tripartita Regionale per una valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Art. 12 Controlli

1. La regione Molise si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei tirocini estivi di orientamento.

Art. 13 Entrata in vigore

1. La presente Direttiva verrà pubblicata, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web www.regione.molise.it ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.